



Massimiliano Lorenzi

NOTAIO

Atto reg. il 24/12/2025

n° 14225 Serie 1T

a RAVENNA

per € 356,00

ALLEGATO “C” ALL’ATTO N. 1751/1325 DI REP.

CINEMOVEL FOUNDATION

NUOVO STATUTO 2025

ARTICOLO 1 – NATURA E DENOMINAZIONE

È costituita, quale persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, la fondazione **Cinemovel Foundation**.

A decorrere dalla data di effettivo ingresso nel RUNTS – Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, la Fondazione utilizza, in seno alla propria denominazione, la locuzione “ENTE DEL TERZO SETTORE”, ovvero l’acronimo “ETS”. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Fondazione ha sede legale in Bologna, all’indirizzo risultate presso il Registro persone giuridiche, ovvero presso il RUNTS una volta iscritta.

Le variazioni di sede all’interno del Comune di cui al comma precedente non implicano variazione statutaria.

Il trasferimento di sede in altro Comune implica variazione statutaria e deve essere assunta per atto pubblico.

La Fondazione può stabilire, per funzioni operative, altre sedi ed uffici in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3 - FONDATORI

Sono Primi Fondatori i signori **ANTOGNONI ELISABETTA e FERRIERI NELLO**, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono assumere qualifica di Fondatori, in via successiva, coloro che verranno riconosciuti tali con delibera dell’assemblea de fondatori.

Per essere riconosciuti Fondatori occorrerà presentare domanda scritta all'Assemblea dei Fondatori e contribuire con una somma non inferiore a quella fissata a tale scopo dall'Assemblea medesima, che delibera l'eventuale ammissione del nuovo fondatore a maggioranza assoluta dei propri componenti.

La qualità di fondatore non è trasmissibile.

ARTICOLO 4 - FINALITÀ E SCOPO

La Fondazione persegue finalità sociali, culturali ed umanitarie rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, con esclusione di ogni scopo di lucro.

La Fondazione, intervenendo in Italia e all'estero intende promuovere iniziative di “cinema itinerante” per il sostegno e il rafforzamento della società civile attraverso il miglioramento delle capacità umane, lo stimolo alla crescita economica sociale culturale, e lo scambio di informazioni, anche in ambito educativo, ponendo al centro delle sue azioni la qualità dell'esperienza e l'incontro tra tradizione e innovazione.

La Fondazione opera, quale ente del terzo settore, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 esercitando, in via stabile e principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 5 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Ai fini del presente statuto, si considerano attività di interesse generale, le

attività di cui all'art. 5 D.lgs 117/2017, con particolare riferimento alle lettere di seguito richiamate:

- I. educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'articolo 5 **lett. d)** D.lgs 117/2017;
- II. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, di cui all'articolo 5 **lett. f)** D.lgs 117/2017;
- III. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di cui all'art. 5, **lett. i)** D.lgs 117/2017;
- IV. attività di formazione extra-scolastica, finalizzata al contrasto della povertà educativa, di cui all'art. 5 **lett. l)** D.lgs 117/2017;
- V. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui all'art. 5 **lett. v)** D.lgs 117/2017;

La Fondazione riconosce nel cinema e nel linguaggio audiovisivo un potente strumento di educazione, formazione e trasformazione sociale, capace di favorire la crescita culturale, l'inclusione, la consapevolezza civica e la coesione tra i popoli.

Ogni attività della Fondazione è quindi finalizzata a valorizzare il cinema, e in specie il cinema itinerante, come veicolo educativo, ancora prima che culturale, nel rispetto dei principi di solidarietà, legalità, nonviolenza e partecipazione attiva alla vita comunitaria.

Per dare attuazione alle attività di interesse generale sopra specificate, la Fondazione potrà svolgere, **a titolo esemplificativo**, le seguenti attività:

A) Iniziative di educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, (art. 5, comma 1, lett. d CTS).

- organizzazione di attività in ambito educativo, presso scuole di ogni ordine e grado, quali cineforum, rassegne tematiche, laboratori di lettura, proiezioni di documenti educativi veicolati tramite audiovisivi, finalizzati allo sviluppo del pensiero critico, dell'empatia e della consapevolezza civica;
- cinema itinerante come veicolo socio educativo a beneficio della collettività, con iniziative da svolgersi in Italia o all'estero;
- ideazione e realizzazione di percorsi di educazione all'immagine e al linguaggio audiovisivo rivolti a scuole, giovani, adulti e categorie svantaggiate;
- progetti di educazione interculturale e inclusione sociale tramite la narrazione cinematografica;
- attività didattica del cinema come strumento per l'educazione alla cittadinanza attiva, alla sostenibilità, alla parità di genere e ai diritti umani.
- La Fondazione potrà istituire premi e borse di studio ed altre forme di agevolazioni al fine di sviluppare studi e ricerche nel settore cinematografico, audio-visivo e multimediale, e scoprire e valorizzare soggetti dotati di particolari capacità, tendenze e doti artistiche espressive e tecniche.

B) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, (art. 5, comma 1, lett. f) CTS)

- raccolta, catalogazione e conservazione di materiali audiovisivi, cinematografici, fotografici e documentali di interesse storico e culturale;
- digitalizzazione di archivi audiovisivi e filmici, creazione di banche dati, mediateche e archivi digitali;

- attività di divulgazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo nazionale, internazionale e locale, anche mediante mostre, retrospettive e ricerche storiche.
- promuovere attività di ricerca e di sperimentazione nel campo cinematografico e multimediale;
- pubblicazione degli atti e documenti, relativi alle iniziative culturali poste in essere, idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e la collettività, la società civile;

C) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. i CTS)

- promuovere realizzare e diffondere materiali filmici ed in generale audiovisivi di documentazione e multimediali;
- progettazione e gestione di festival cinematografici, iniziative di cinema itinerante, rassegne, incontri e convegni aperti alla cittadinanza e orientati alla crescita culturale e sociale;
- produzione e diffusione di opere audiovisive con valore sociale, educativo e artistico;
- sostegno a giovani autori e artisti emergenti mediante concorsi, premi e/o borse di studio;
- collaborazione con enti pubblici, scuole, università, imprese culturali e del terzo settore per la promozione di iniziative artistiche partecipate.

D) Attività di formazione extra-scolastica, finalizzata al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lett. l CTS)

- organizzazione di laboratori pratici di cinema, fotografia, video e storytelling audiovisivo destinati in specie ai giovani;
- percorsi formativi per insegnanti ed educatori sull'uso del linguaggio audiovisivo come strumento didattico e inclusivo;
- progetti di orientamento e inserimento lavorativo nel settore cinematografico e multimediale, anche in collaborazione con istituti professionali e università;
- educazione alla creatività e all'espressione artistica come forma di prevenzione della povertà educativa e della dispersione scolastica.

E) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza (art. 5, comma 1, lett. v CTS)

- ideazione e diffusione di film, documentari e materiali audiovisivi sui temi della legalità, della giustizia sociale, della memoria civile, della tutela dell'ambiente, del contrasto alle mafie, della pace e dei diritti umani;
- campagne di sensibilizzazione e percorsi di educazione civica audiovisiva in collaborazione con scuole, associazioni e istituzioni;
- campagne di sensibilizzazione ai fini della divulgazione dei valori sottesi alla attuazione della cosiddetta "Agenda30";
- festival e rassegne cinematografiche tematiche per la diffusione della cultura della pace, del dialogo interculturale e della nonviolenza;
- valorizzazione di testimonianze e storie esemplari tramite il linguaggio filmico, come strumenti di formazione etica e sociale.

La Fondazione potrà collaborare con soggetti di natura pubblica e privata, operanti nei settori culturali ed educativi, anche stipulando con essi apposite convenzioni al fine di realizzare, i propri progetti inerenti alle attività di interesse generale.

La Fondazione potrà inoltre svolgere “attività diverse” di cui all’art. 6 D.lgs 117/2017 e relative norme attuative, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L’individuazione delle specifiche attività diverse è rimessa alla valutazione del Consiglio di amministrazione, il quale documenta il carattere secondario e strumentale delle stesse nella relazione di missione in seno al bilancio d’esercizio.

La fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge.

Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione potrà avvalersi di volontari.

ARTICOLO 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'Esercizio Finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno ed il relativo bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno dell’anno successivo e depositato entro gli stessi termini presso il RUNTS.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre predisporre, ove lo ritenga opportuna, un bilancio o budget previsionale relativo all’esercizio in corso.

ARTICOLO 7 - PATRIMONIO

Il Fondo patrimoniale è costituito dal fondo di dotazione, dal patrimonio vincolato e dal patrimonio libero.

a) il fondo di dotazione è pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ed è costituito dal conferimento originario effettuato in sede di atto costituito e da ogni successivo apporto o accantonamento espressamente destinato a tal fine.

b) il patrimonio vincolato è costituito dalle risorse vincolate a specifica destinazione d’uso, per vincolo imposto dal terzo donante o per vincolo autoimposto dall’organo amministrativo della Fondazione.

c) il patrimonio libero è costituito da ogni ulteriore risorsa economica a disposizione della Fondazione.

ARTICOLO 8 - RISORSE ECONOMICHE

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, svolte anche in regime di convenzione;

b) da eventuali donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie, nonché erogazioni liberali in denaro e in natura da chiunque effettuate;

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;

d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi dai Fondatori o erogati da soggetti terzi.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Tutti i contributi e le erogazioni effettuati in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo alla Fondazione non sono in nessun caso rimborsabili ai soggetti donanti, né durante la vita della Fondazione, né in caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa.

ARTICOLO 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

a) l'Assemblea dei fondatori;

b) il Consiglio di Amministrazione;

- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo;
- e) l'organo di revisione, ove nominato.
- f) il Comitato Scientifico, ove istituito.

Le riunioni di tutti gli organi collegiali della Fondazione possono svolgersi, in tutto o in parte, con l'intervento di uno o più componenti presenti mediante mezzi di telecomunicazione, quali videoconferenza o altre piattaforme elettroniche che consentano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione in tempo reale alla discussione e la possibilità di intervento, nonché la ricezione, trasmissione e visualizzazione dei documenti oggetto di discussione o delibera, ove tali documenti non siano già stati messi a disposizione dei componenti.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L'Assemblea dei fondatori è costituita dall'insieme di tutti i Fondatori. I fondatori persone giuridiche sono rappresentate in assemblea dal proprio legale rappresentante.

L'Assemblea dei fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno, per assumere le determinazioni ad essa riservate a norma di statuto, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno.

La convocazione deve avvenire con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data fissata; in caso di urgenza, la convocazione può essere inviata tre giorni prima della data fissata.

L'Assemblea dei fondatori è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti, sia in prima che in seconda convocazione. Essa è tuttavia validamente costituita anche senza convocazione quando sono presenti tutti gli aventi diritto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal componente più anziano, e possono svolgersi anche in più luoghi audio e video collegati.

L'assemblea nomina un segretario e della riunione viene redatto apposito verbale che viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante.

L'Assemblea dei fondatori delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ARTICOLO 11 - ATTRIBUZIONI DELL' ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L'Assemblea dei fondatori assolve ad una funzione di mero indirizzo.

L'Assemblea dei fondatori ha le seguenti attribuzioni:

- a) può attribuire la qualità di membro fondatore ad altri soggetti, successivamente all'atto costitutivo.
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione e l'Organo di controllo;
- c) nomina l'organo di revisione nei casi previsti dalla legge ovvero qualora intenda avvalersi di tale organo;
- d) può deliberare la revoca del mandato al Consiglio di amministrazione in caso di giusta causa.
- e) delibera in ordine alle eventuali modifiche statutarie;
- f) delibera in ordine all'eventuale scioglimento dell'Ente, alla nomina del liquidatore, alla devoluzione del suo patrimonio.

ARTICOLO 12 - PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei fondatori, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e ne promuove l'attività.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un numero variabile di membri, stabilito dall'Assemblea dei fondatori in sede di nomina, in numero dispari, da un minimo di tre ad un massimo sette membri, incluso il Presidente, tutti nominati dalla Assemblea dei fondatori. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 volte l'anno, ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo di convocazione, deve essere inviato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare ad assistere alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico, ove istituito;

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri un consigliere con il compito di redigere i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

ARTICOLO 14 - COMPETENZE E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi. In particolare, il Consiglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) delibera in merito alle iniziative ed ai programmi della Fondazione;
- c) istituisce, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Scientifico e nomina i relativi membri, fissandone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento;
- d) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;

Il Consiglio può delegare, ad uno o più dei suoi componenti, compiti e funzioni inerenti alla ordinaria amministrazione, fissandone i limiti.

Non sono in ogni caso delegabili le funzioni e attribuzioni di competenza dell'organo collegiale e le delibere di natura straordinaria, di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Le attività di cui alla lettera d) sono delegabili limitatamente ai beni mobili.

ARTICOLO 15 - ORGANO DI CONTROLLO

La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata dall'organo di controllo, nominato dal Consiglio di amministrazione, secondo le regole del presente statuto.

L'organo di controllo può essere collegiale, ovvero unipersonale su delibere

del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di organo collegiale l'organo è composto di tre membri effettivi.

In ogni caso i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida introdotte dalle norme attuative del Codice del terzo settore. Il bilancio sociale, ove redatto, darà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta un compenso nell'ammontare stabilito in sede di nomina.

Articolo 16 – REVISIONE LEGALE

L'assemblea dei fondatori, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, deve nominare un revisore legale dei conti, o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, con i compiti e le prerogative previste dalla legge.

La funzione di revisione legale può essere attribuita, a scelta della assemblea dei fondatori:

- (i) all'organo di controllo, anche monocratico, purché si tratti di revisore legale iscritto nel relativo registro, ovvero, in caso di organo di controllo collegiale, qualora tutti i componenti dell'organo di controllo siano revisori legali iscritti nel relativo registro;
- (ii) ad un revisore unico, in veste monocratica, revisore legale iscritto nel relativo registro;
- (iii) ad una società di revisione.

L'organo di revisione può inoltre essere nominato ove l'assemblea dei fondatori intenda avvalersi di tale organo, pur in assenza di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs 117/2017.

ARTICOLO 17 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può prevedere la nomina di un Comitato scientifico, del quale fissa le regole di funzionamento, la composizione e la durata.

Il Comitato scientifico è un organo di approfondimento, di ricerca scientifica in ambito culturale e di consulenza relativamente ai campi d'intervento della Fondazione.

Tutti i membri del comitato scientifico sono nominati dal Consiglio di amministrazione, che ne elegge altresì il Presidente.

I membri del Comitato Scientifico sono scelti tra persone di riconosciuta competenza, esperienza, e valore nei campi di intervento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere l'erogazione di specifici compensi per le funzioni attribuite o per la partecipazione ai lavori.

ARTICOLO 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO

La modificazione dello Statuto è deliberata dall'assemblea dei fondatori con il voto favorevole della maggioranza dei membri ed è depositato presso l'Autorità di controllo competente.

Spettano inoltre all'assemblea dei fondatori le eventuali delibere di

trasformazione fusione o scissione.

Una volta che la Fondazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore, le eventuali modifiche statutarie devono essere depositate presso il predetto registro.

ARTICOLO 19 - SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si estingue quando gli scopi statutari siano esauriti o cessati o la Fondazione sia nell'impossibilità oggettiva di perseguire i propri scopi. In merito si fa riferimento all'articolo 27 del Codice Civile.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio competente individuato dal Codice del Terzo Settore, è devoluto ad uno o più enti del Terzo settore, individuato/i in sede di delibera di estinzione, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20 – CLAUSOLA ARBITRALE

In caso di disaccordo le parti convengono di ricorrere alla Camera Arbitrale istituita presso le Camere di Commercio.

ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per materie non contemplate dal presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento alle norme del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

§

F.to: Elisabetta ANTOGNONI

F.to: Massimiliano LORENZI Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso RUNTS.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico